



# Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | Rev. 24.0 Novembre 2022

Nella tabella\* sottostante sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo\*\* con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività [D.P.R. 151/2011](#)

Colonna 2 | n. Attività [DM 16/2/1982](#)

Colonna 3 | Descrizione attività

Colonna 4 | Categoria A

Colonna 5 | Categoria B

Colonna 6 | Categoria C

Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo\*

Colonna 8 | Obbligo Codice [DM 3 agosto 2015](#) [da Ed. 5.0]

\* *Attenzione - Quadro aggiornato alla data, riportate per le attività previste l'obbligo dell'applicazione del [DM 3 agosto 2015](#) per le nuove realizzazioni.*

\*\* *Se presente riportata la RTV*



[PDF](#) | [ebook Google Android](#) | [ebook Apple iOS](#)

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito è stata dedicata una pagina unica con i rimandi alle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: <https://www.certifico.com/id/432>

Il Testo consolidato del [DPR 151/2011](#)

## [La Tabella consultabile Rev. 2.0 2022](#)

(!) Codice di Prevenzione Incendi

Obbligo attività attività senza RTV nuova realizzazione dal 20 ottobre 2019.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del [Decreto 12 Aprile 2019](#) "Modifiche al [Decreto 3 agosto 2015](#), recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (**segnalate con "SI" nella Tabella Elenco colonna 8**) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi [decreto 3 agosto 2015](#), salvo Attività Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative), riportate con **"SI [2] Modalità alternative"**.

Eventuali norme o indicazione "Quadro normativo" nella **colonna 7**, saranno da prendere in considerazione come supporto all'applicazione del Codice se obbligatorio (**colonna 8**).

Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del [Decreto 12 Aprile 2019](#) (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).

**Changelog:**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Attività</b>	<b>Oggetto</b>		
1.0	Ottobre 2018	---	---		
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)		
		43	- Quadro normativo		
3.0	Febbraio 2019	4	- D.M 13 ottobre 1994 - D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 3 febbraio 2016		
		6	- D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 16 aprile 2008 - Decreto 17 aprile 2008		
		78	- Decreto 17 Luglio 2014		
		79	- Decreto 18 Luglio 2014		
		4.0	Marzo 2019	55	- Decreto 1 luglio 2014
				72	- Quadro normativo
5.0	Aprile 2019	13	- Quadro normativo		
		13	- DM 24 maggio 2002		
		--	- Aggiunta colonna (8) alla tabella		
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiornamento generale da VVF		
7.0	Luglio 2019	66	- Decreto 2 Luglio 2019		
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Depositi GPL		
			- Aggiunta sezione Quesiti PI		
9.0	Giugno 2020	8	- Quadro normativo oleodotti		
		13	- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000		
		75	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)		
		78	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)		
		79	- Decreto 18 Luglio 2014 (Update)		
10.0	Giugno 2020	74	- Decreto 8 novembre 2019 (G) - Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)		
		75	- Quesiti e chiarimenti		
		66	- Quesiti e chiarimenti		
11.0	Luglio 2020	---	- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)		
12.0	Dicembre 2020	1	- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti   Quadro PI		
		75	- Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4]		
13.0	Gennaio 2021	65	- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI		
14.0	Febbraio 2021	Att. "una tantum"	- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)		
		67	- Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole		
15.0	Aprile 2021	68	- Decreto 29 marzo 2021   RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note		
16.0	Luglio 2021	13b	- Decreto 30 giugno 2021   RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL		
17.0	Settembre 2021	72	- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 - D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995		
18.0	Novembre 2021		- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015		
		72	- Decreto 14 Ottobre 2021		
		72	- Decreto 10 luglio 2020		
		67	- Decreto 06 aprile 2020		

19.0	Gennaio 2022	80 13	- D.Lgs. 05 ottobre 2006 n. 264 - Quadro Normativa distributori
20.0	Marzo 2022	17 18 19 20 41 58 59 60 61 62	- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 3 agosto 2015 - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo
21.0		72 72 ---	- Quadro normativo - Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Aggiornamenti Art. 2-bis <a href="#">Decreto 3 agosto 2015</a>
22.0		80 80 58 --- ---	- Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo - D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - D.M. 18 settembre 2002 - Decreto 16 febbraio 2007 - Decreto 9 marzo 2007
23.0		69 67 67	- Circolare 03 luglio 1967 n. 75 - Decreto 25 agosto 2022 - Quadro normativo scuole
24.0		3a 3a 3b 4a 4b 4b	- Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020 - Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto) - Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019 - Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367

## Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Data: 08.09.2022

(1) N	(2) N.*	(3) ATTIVITA'	(4) CATEGORIA A	(5) CATEGORIA B	(6) CATEGORIA C	(7) Regola Tecnica	(8) Obbligo Codice [1] [2] [3] [4]
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti	Decreto 3 febbraio 2016  Quadro normativo PI	No
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi	Decreto 16 aprile 2008  Decreto 17 aprile 2008	No
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:				---	No
3a		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>	Decreto 3 febbraio 2016  D.M 13 ottobre 1994	No
3b		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg	D.M 13 ottobre 1994  Circolare n. 74 del 20.09.1956  Depositi GPL	No
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:				---	No
4a		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		fino a 2 m <sup>3</sup>	oltre i 2 m <sup>3</sup>	D.M. 24 novembre 1984  Decreto 3 febbraio 2016	No

<b>43</b>	<b>54</b> <b>55</b> <b>56</b>	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg	<b>Quadro normativo</b>	<b>Si</b>
<b>44</b>	<b>57</b> <b>58</b>	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>45</b>	<b>59</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>46</b>	<b>60</b>	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>47</b>	<b>61</b> <b>62</b>	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>48</b>	<b>63</b>	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche	<b>Decreto 15 Luglio 2014</b>	<b>No</b>
<b>49</b>	<b>64</b>	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW	<b>D.M. 13 Luglio 2011</b>	<b>No</b>
<b>50</b>	<b>65</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>

<b>76</b>	<b>93</b>	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	di mezzi rotabili oltre 50 addetti	Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [6] Decreto 3 agosto 2015	Si
<b>77</b>	<b>94</b>	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	D.M. 16 maggio 1987 n. 246	No
<b>78</b>	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti	Decreto 11 Gennaio 1988 Decreto 21 Ottobre 2015 Decreto 17 Luglio 2014	No
<b>79</b>	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			tutti	Decreto 18 Luglio 2014	No
<b>80</b>	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte			Quadro normativo	No

[\*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al [D.M. 16/2/1982](#), come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al [D.P.R. n. 151/2011](#). I vecchi codici n. 19 e 20 del [DM 16/2/1982](#) sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

#### [Decreto 3 agosto 2015 \(Art. 1, 2, 2-bis\)](#)

##### [1] [Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi](#)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1 del [Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr](#)).

##### [2] [Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative](#)

1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate con i numeri: **9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66**, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; **67 a 71, 72**, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal [Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr](#)); **73; 75; 76, 77**, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr**).
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di

cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

### [3] **Art. 2-bis Modalità applicative alternative**

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#):

a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;

b) 67, ~~ad esclusione degli asili nido~~ (**frase soppressa dal [Decreto 06 aprile 2020](#) - ndr**)

b-bis) 68; (**lettera aggiunta dal [Decreto 29 Marzo 2021](#) - ndr**)

c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;

d) 71;

e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (**lettera aggiunta dal [Decreto 10 luglio 2020](#) - ndr**)

e) ~~75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.~~ (**lettera soppressa dal [Decreto 15 Maggio 2020](#) - ndr**).

f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**lettera aggiunta dal [Decreto 19 maggio 2022](#) - ndr**).

...

[4] Dal **20 ottobre 2019**, data di entrata in vigore del [Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019](#) (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate all'Art. 2.

[5] Il [Decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020](#) (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il [Decreto 22 novembre 2002](#) e il [decreto 1° febbraio 1986](#). (attività 75).

[6] [Nota VVF 18.12.2020 n. 17496](#) Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>.

[7] In accordo con l'Art. 5 c. 2 del [DPR 1° agosto 2011 n. 151](#), per le attività di cui sopra (**numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77**), già **6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97** del [DM 16 febbraio 1982](#) (**una tantum**) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (**scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - [Vedi doc](#)**)



## **QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI**

ID 4724 | Update 08.09.2022 / **Ultimo VVF (Ing. Malizia) - V. 10.2 (08.2022)**

[Vedi](#)

## **Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 24.0 2022

©Copia autorizzata Abbonati

ID 7102 | 06.11.2022

Permalink: <https://www.certifico.com/id/7102>  
[Policy](#)

